

***Auto aziendali ad uso promiscuo:
le novità con effetto dal 1° gennaio 2026
Il fringe benefit dei veicoli concessi ai dipendenti***

Gentile Cliente,

Il **D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148** (c.d. “Decreto Omnibus”) ha modificato, con effetto dal periodo d'imposta 2026, le regole per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. a), TUIR).

Restano confermati i diversi criteri di calcolo già previsti in funzione del periodo di assegnazione del veicolo:

Veicoli interessati	Criterio
Assegnazioni rientranti nel regime fino al 30 giugno 2020	30% dell'importo corrispondente a 15.000 km, calcolato sul costo chilometrico ACI
Veicoli rientranti nel regime 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024	25%, 30%, 50% o 60% in funzione delle emissioni di CO ₂
Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025	Mantengono il precedente criterio basato sulle emissioni di CO ₂
Nuovo regime dal 1° gennaio 2025	10% per elettriche, 20% per ibride plug-in, 50% per gli altri veicoli (compresi gli ibridi non ricaricabili)

👉 Le novità dal 2026

- **veicoli con più di cinque anni:** dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit viene **incrementato del 50%**;
- **accessori e allestimenti:** se il veicolo presenta accessori o allestimenti non già valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il fringe benefit viene **incrementato del 5%**. Poiché le tabelle ACI comprendono le sole dotazioni di serie, gli optional non pagati dal dipendente comportano la maggiorazione, che dal 2026 si applica anche ai veicoli del regime basato sulle emissioni di CO₂ (fermi restando i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025);
- **trattenute al dipendente:** le somme trattenute al dipendente per accessori e allestimenti riducono integralmente il valore del fringe benefit, come già previsto per le somme trattenute per la concessione del veicolo.

Per le **vecchie assegnazioni rientranti nel regime anteriore al 1° luglio 2020**, permane invece un dubbio circa l'applicazione della nuova maggiorazione del 50% per i veicoli più datati, sul quale si attendono chiarimenti.

👉 Effetti fiscali e contributivi

Gli eventuali maggiori valori del fringe benefit derivanti dalle nuove disposizioni potranno incidere sul raggiungimento dei limiti annui di esenzione previsti per i fringe benefit e, conseguentemente, sul trattamento fiscale e contributivo dei lavoratori interessati.

Poiché le nuove disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2026, gli eventuali adeguamenti relativi ai mesi da gennaio ad agosto saranno, ove possibile, ripartiti nei cedolini da settembre a dicembre, con conseguente maggiore carico fiscale per i lavoratori interessati e maggiore carico contributivo sia per i lavoratori sia per l'azienda. Qualora, per la periodicità di erogazione dei compensi o per altre ragioni, non si possa assorbire integralmente l'adeguamento nei cedolini ordinari, l'eventuale residuo potrà confluire nel cedolino di conguaglio o nel primo cedolino utile.

Adempimenti

Lo **Studio provvederà direttamente alla verifica** delle auto aziendali e all'eventuale **adeguamento** del fringe benefit in busta paga.

Qualora fossero necessarie informazioni ulteriori relative ai singoli veicoli, lo Studio provvederà a richiederle direttamente all'azienda.

In particolare, saranno rilevanti la **data di prima immatricolazione** e l'eventuale presenza di **accessori o optional non già valorizzati nelle tabelle ACI**.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Bergamo, 25 settembre 2026

Studio SGA